

CITTÀ DI PACHINO

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

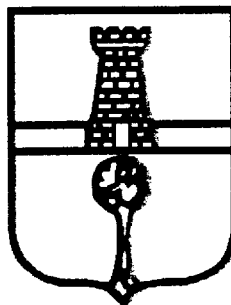
SETTORE X°

UFFICIO ENTRATE

COMUNE DI PACHINO

AVVISO

Pubblicato all'Albo Pretorio



Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del Sindaco Comunale attestata presente avviso è stato pubblicato dal 24/11 al 31-12-10 e da parte di esso nessuna variazione o opposizione è pervenuta.

Pachino, li _____

Il Messo Comunale
IL MESSO COMUNALE
F. Flaccolla

Il Segretario Comunale
VICE SEGRETARIO
Dott. Maurizio V.

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 del 23/06/2009
MODIFICATO CON DCLIB. C.C. N° 48 DEL 10.11.10

IL RESPONSABILE SETTORE
BILANCIO - IMPOSTE COMUNALI
Dott. Guido Vinciguerra

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Titolo II Rapporti con i contribuenti e altri soggetti

Articolo 3 – Contenuto dei regolamenti

Articolo 4 – Informazioni dei contribuenti

Articolo 5 – Rapporti con le Associazioni CAAF e Ordini Professionali

Articolo 6 – Rapporti regolamentari fra gli uffici del Comune di Pachino e le altre Amministrazioni statali

Articolo 7 – Tutela della buona fede

Titolo III Entrate comunali

Articolo 8 - Individuazione delle entrate

Articolo 9 - Aliquote, tariffe, prezzi

Articolo 10 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo IV Gestione delle entrate

Articolo 11 - Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 12 – Soggetto responsabile delle entrate tributarie

Articolo 13 – Gestione delle entrate tributarie

Articolo 14 – Attività di accertamento dei tributi

Articolo 15 – Contenuto degli avvisi di accertamento

Articolo 16 – Attività di notifica degli atti di accertamento

Articolo 17 - Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

Articolo 18 – Riscossione coattiva

Articolo 19 – Rimborsi

Articolo 20 – Interessi

Articolo 21 – Versamenti

Articolo 22 – Compensazioni

Articolo 23 – Interruzione dei pagamenti

Articolo 24 - Attività di verifica e di controllo

Articolo 25 - Poteri ispettivi

Articolo 26 - Omissione e ritardo dei pagamenti



Articolo 27 - Dilazioni di pagamento

Articolo 28 - Sanzioni

Titolo V Attività di riscossione

Articolo 29 - Procedure

Articolo 30 - Esonero dalle procedure

Titolo VI Attività contenziosa e strumenti deflativi

Articolo 31 - Assistenza in giudizio

Articolo 32 - Autotutela

Articolo 33 - Accertamento con adesione

Titolo VII Diritti del contribuente

Articolo 34 - Diritto di interpello

Articolo 35 - Istanza di interpello

Articolo 36 - Effetti dell'interpello

Articolo 37 - Rimessione in termini

Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 38 - Disposizioni finali e transitorie

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo nr.267/00 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 nr.449 ed adeguato ai principi contenuti nella legge 212/00.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto di esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Disciplina inoltre le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso e ai rimborsi.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la parte inerente la disciplina sia delle entrate tributarie che patrimoniali, sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse

2. E' esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni delle leggi vigenti.

Titolo II - Rapporti con i contribuenti e altri soggetti

Articolo 3 Contenuto dei regolamenti

2. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole lettura da parte dei cittadini e perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate;
3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.
4. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria e in generale sulle entrate.
5. E' sempre possibile ottenere, verso il rimborso delle spese, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali

Articolo 4 Informazione dei contribuenti

1. Il Servizio informazione ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) *apertura di sportelli ai cittadini;*
 - b) *affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;*
 - c) *distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;*
 - d) *comunicati stampa sui quotidiani, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.*



2. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi comunque denominati.
3. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolari complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alle disponibilità dell'ufficio competente. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di interpello.
4. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti, con particolare riguardo ai modelli di dichiarazione, alle istruzioni in tempi utili per poter permettere al contribuente di adempiere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Articolo 5

Rapporti con le Associazioni CAAF e Ordini Professionali

Il Comune , qualora ne venga fatta esplicita richiesta, trasmette alle Associazioni rappresentative di interessi di categoria, ai Centri di assistenza fiscale e agli ordini e collegi professionali i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote deliberate previo pagamento delle spese.

Articolo 6

Rapporti regolamentari fra gli uffici del Comune e le altre amministrazioni statali

In base a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007 il Comune di Pachino e le altre amministrazioni dello Stato attiveranno tutte le procedure necessarie affinché venga favorito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, finalizzato alla condivisione e gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi e il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

Articolo 7

Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune, sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune ancorchè successivamente modificate dai soggetti medesimi, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dei soggetti.

Titolo III - Entrate comunali

Articolo 8 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - a) *le entrate tributarie;*
 - b) *le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;*
 - c) *le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;*
 - d) *le entrate derivanti da canoni d'uso;*
 - e) *le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;*
 - f) *le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;*
 - g) *le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;*
 - h) *le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;*
 - i) *le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;*
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 9

Aliquote, tariffe, prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.



2. Compete all'organo competente, in base alle norme in materia, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Compete al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili e relative detrazioni nonché la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF come definita nell'ambito del regolamento .
4. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
5. In caso di mancata approvazione entro i termini stabiliti dalla Legge delle tariffe e delle aliquote, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 10

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Il Consiglio Comunale disciplina le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

Titolo IV

Gestione delle entrate

Articolo 11

Soggetti responsabili delle entrate

1. Con determinazione sindacale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:



- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 12

Soggetto responsabile delle entrate tributarie

1. In caso di affidamento mediante convenzione a società per azioni (di cui alla lettera c) del precedente articolo) tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese quelle di riscossione, liquidazione, accertamento, di tutte le entrate tributarie comunali faranno capo alla medesima società. Allo stesso soggetto gestore saranno eventualmente affidate le stesse funzioni ed attività inerenti la tariffa di smaltimento dei rifiuti (a decorrere dalla sua istituzione).
2. Il soggetto gestore svolgerà le proprie funzioni con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'Amministrazione comunale, lo stesso individuerà, secondo la propria organizzazione, il Funzionario responsabile di ciascun tributo o altra entrata affidatagli in gestione.

Articolo 13

Gestione delle entrate tributarie

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate di natura extra tributaria comprese le sanzioni al codice della strada sono gestite direttamente dall'ente.
2. La gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie avviene nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei singoli regolamenti disciplinanti ogni singola materia e ove non disponibili in base alle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 14

Attività di accertamento dei tributi

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalle varie norme istitutive dei singoli tributi.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

Articolo 15

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione al presupposto di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli avvisi devono contenere:
 - a) *l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;*
 - b) *il responsabile del procedimento;*
 - c) *l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*
 - d) *il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;*
 - e) *il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.*

Articolo 16

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art.15, ferme restando le disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, per l'accertamento e la riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica

Articolo 13

Gestione delle entrate tributarie

1.bis . *“L’Amministrazione comunale può affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, secondo i principi contenuti nell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, come modificato dall’articolo 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento dei servizi pubblici locali previste dalla normativa vigente”.*

professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad un corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto del Comune;
4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 17

Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base alle norme di legge nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Per le singole entrate per le quali non esistono regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire tramite bollettino di conto corrente reperibile presso il soggetto gestore del tributo, altri uffici pubblici, istituti bancari, CAAF ecc., ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi alternativi promossi dall'Amministrazione (pagamenti telematici, ecc.).
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di Legge prevedano il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla Legge.
4. E' facoltà del contribuente ai sensi dell'art.37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/06 nr.248 con le modalità del Capo III° del D.Lgs. 9 luglio 1997 nr.241 effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili con il modello F24 .
5. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui L'Ente Tesoriere del Comune rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, diversi dal Tesoriere, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta.



6. Qualora siano utilizzate le modalità di versamento nei conti correnti postali intestati al Comune i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui l'Amministrazione postale rilascia la ricevuta di versamento indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria o sui conti bancari relativi ai soggetti incaricati.

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dall'ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio decreto 14.4.1910 n. 639. L'Amministrazione Comunale può affidare la riscossione coattiva al Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione, in base al D.Lgs n. 112/1999 e successive integrazioni, mediante ruolo.
2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 19

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune su espressa richiesta del contribuente può compensare le somme da rimborsare nei modi previsti dal successivo Art. 22.
4. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 20

Interessi

1. Il Comune per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi applica gli interessi previsti rispettivamente dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 21

Versamenti

1. il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 16,20.
2. Allo stesso modo i soggetti di cui al punto precedente non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi o altre entrate dell'ente entro l'importo di cui sopra;
3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi e addizionali ;
4. il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 22

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relativi ai tributi di competenza del Comune.
2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti ma esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dell'importo a debito la comunicazione contenente i dati relativi utilizzando l'apposito

modulo disponibile presso gli uffici interessati o scaricabile dal sito internet comunale.

4. In caso di mancato riscontro entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della comunicazione il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Articolo 23

Interruzione dei pagamenti

Il Comune di Pachino, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a Euro 10.000,00, verifica, anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente verso il Comune con l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più titoli di pagamento e, in caso affermativo, non procede al pagamento sino alla concorrenza del debito che verrà compensato ai sensi del precedente Art. 22.

Articolo 24

Attività di verifica e di controllo

1. L'ufficio comunale competente provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
3. In particolare i responsabili delle entrate devono evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. I responsabili delle entrate, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, devono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate dal Comune, mediante l'ausilio dei soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste negli artt. 24 - 25 - 26 e 28 della legge 08/06/1990, n. 142, in

conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5^a lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

6. I controlli sono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dai competenti organi: *Consiglio Comunale o Giunta Comunale in sede di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.*

Articolo 25

Poteri ispettivi

Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 26

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 27

Dilazioni di pagamento

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione tributaria scaduta può consentire con atto formale la rateizzazione del debito per un minimo di numero 3 (tre) rate ed un massimo di dodici rate bimestrali di pari importo con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito.
2. Per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) *inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;*
 - b) *durata massima trentasei mesi fatta eccezione per i debiti relativi alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà di cui alla legge 448/98 art.31, comma da 45 a 49 la cui durata massima è di 10 anni ;*
 - c) *decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;*
 - d) *applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.*
 - e) *Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.*
 - f) *Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.*

Articolo 28

Sanzioni

1. Le sanzioni accessorie relative ad entrate tributarie sono graduate in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate.
2. Le sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo non dovranno essere irrogate dal funzionario qualora gli eventuali errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione.



Titolo V

Attività di riscossione

Articolo 29

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione.
2. Le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate - fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata - lo stesso giorno dell'atto di contestazione.

Articolo 30

Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 16,20 complessive.
2. L'esonero dalla riscossione coattiva viene formalizzato sia per le entrate tributarie che per le altre entrate, con apposita dichiarazione specifica agli atti del funzionario responsabile.
3. Il primo comma del presente articolo non si applica quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Titolo VI

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Articolo 31

Assistenza in giudizio

Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, nel caso di controversie aventi ad oggetto tributi del valore superiore a Euro 2.582,00, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate - purché siano rispettati i tariffari minimi di legge - qualora il proprio servizio competente non sia grado di far fronte in termini quantitativi alle esigenze derivanti dall'attività contenziosa.

Articolo 32

Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può procedere :
 - a) *all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;*
 - b) *alla sospensione o alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.*
2. Il provvedimento di annullamento, di sospensione o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento, è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Pertanto il procedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. *grado di soccombenza dell'Amministrazione*
 - b. *valore della lite*
 - c. *costo della difesa*
 - d. *costo della soccombenza*
 - e. *costo derivante da inutili carichi di lavoro.*



4. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento in tutto o solo nella parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) *doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto*
 - b) *errore di persona o di soggetto passivo*
 - c) *errore sul presupposto del tributo*
 - d) *prova di pagamenti regolarmente seguiti*
 - e) *errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria*
 - f) *evidente errore logico*
 - g) *sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni di regimi agevolativi precedentemente negati*
 - h) *mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente*
 - i) *errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione*

Articolo 33 **Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di semplificazione, collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 per i tributi erariali, in quanto compatibili.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto, per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
6. L'accertamento con adesione è redatto con scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato.
7. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute anche in forma rateale.
8. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto

Titolo VII

Diritti del contribuente

Articolo 34

Diritto di interpello

1. In applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n.212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale o suo delegato, istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.
2. L'Amministrazione Comunale o suo delegato risponde, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

Articolo 35

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: .
 - a) *i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;*
 - b) *l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;*
 - c) *l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;*
 - d) *l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;*
 - e) *copia di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta;*
 - f) *elenco della documentazione presentata;*
 - g) *sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.*
2. L'istanza di interpello deve essere presentata all'Amministrazione Comunale o suo delegato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente o del soggetto delegato.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.
4. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

Articolo 36

Effetti dell'interpello

1. La risposta dell'Amministrazione Comunale o del suo delegato, vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al richiedente
2. Qualsiasi atto dell'ente che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all'articolo 21 o desunto ai sensi dell'articolo 21, comma 2 è nullo.
3. Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall'articolo 21, comma 2.

4. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.
5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Articolo 37 **Rimessione in termini**

La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Titolo VIII **Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 38 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 141 del 20/11/1998, come modificato con deliberazioni Consiliari n° 120 del 10/06/1999, n° 28 del 03/04/2002 e n° 11 del 30/03/2004 esecutive ai sensi di legge, nonché tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte degli organi competenti ed esplica i suoi effetti a partire dal 1° Gennaio 2009.

